

Guida pratica

Corrispettivi Telematici Giornalieri c.d. Scontrini elettronici

Versione del 8 luglio 2019 by Studio F. Lupone DocPaperless





Servizi, competenza e formazione per la digitalizzazione documentale

Entra subito nel Gruppo Linkedin gratuito "Digitale e Dematerializzazione"!! https://www.linkedin.com/groups/8582673

Il Gruppo è un'iniziativa che permette a rappresentanti e collaboratori di aziende, professionisti, pubbliche amministrazioni, lavoratori autonomi ed in generale agli operatori economici che aderiscono al Gruppo, di rimanere aggiornati con competenza, professionalità ed indipendenza da software servizi e soluzioni, in merito alla digitalizzazione dei processi, alla fatturazione elettronica, alle firme elettroniche, alla conservazione digitale a norma, alla data certa elettronica, alla blockchain, allo SPID, alle PEC, al protocollo informatico, ai fascicoli informatici, ai pagamenti elettronici, ai corrispettivi telematici, ai documenti commerciali online, agli ordini e ddt elettronici tramite NSO, all'e-Procurement, ecc.



Non è un Gruppo dove si pongono quesiti o si richiede consulenza, il Gruppo è stato concepito come uno strumento per l'aggiornamento relativo a determinate materie da parte dello Studio F. Lupone e come un canale comunicativo per l'aggiornamento sulle attività e iniziative dello Studio stesso con marchio DocPaperless Norma e Tecnica dei processi digitali.

Vi aspetto!! Siamo già oltre 1.655 membri!

Fabrizio Lupone

Riferimenti normativi sui corrispettivi telematici

Norme per l'attuazione dei corrispettivi telematici giornalieri 1/5

DECRETO IVA D.P.R. N. 633/72

DECRETO LEGISLATIVO N. 127 DEL 5 AGOSTO 2015 e DECRETO MINISTERIALE 7 DICEMBRE 2016

DECRETO LEGGE N. 119 DEL 23 OTTOBRE 2018

Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 entrato in vigore il 24 ottobre 2018. Convertito in legge con modificazioni rilevanti dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 riportata nella pagina successiva.

LEGGE 17 DICEMBRE 2018 N. 136

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

DECRETO MINISTERIALE DEL 10 MAGGIO 2019

Esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Norme per l'attuazione dei corrispettivi telematici giornalieri ^{2/5}

RISPOSTA N. 53 del 25/10/2018

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Vendite al dettaglio di prodotti a domicilio su tutto il territorio nazionale, certificate attraverso un terminale (computer portatile e pos).

RISPOSTA N. 118 DEL 19/12/2018

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - Soppressione della trasmissione dei corrispettivi attraverso i servizi telematici Entratel o Internet.

RISPOSTA N. 9 DEL 22/01/2019

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - Commercio elettronico indiretto assimilabile alle vendite per corrispondenza esentate dagli obblighi di certificazione.

RISPOSTA N. 14 DEL 29/01/2019

Opzione prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - imprese operanti nel settore della grande distribuzione, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Norme per l'attuazione dei corrispettivi telematici giornalieri 3/5

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE ADE DEL 18 APRILE 2019

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

SPECIFICHE TECNICHE V8.0 DEL 28 GIUGNO 2019 e LINK A SPECIFICHE TECNICHE, ALLEGATI E PROVVEDIMENTI PER L'INVIO DEI CORRISPETTIVI (REGISTRATORI TELEMATICI)

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ADATTAMENTO DI UN REGISTRATORE DI CASSA AD RT, ALLE VERIFICAZIONI PERIODICHE DEGLI RT (O RC ADATTATI), EMISSIONE DI DOCUMENTI DI RESO E ANNULLO

Documento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 19 aprile 2019.

RISOLUZIONE N. 47/E DEL 8 MAGGIO 2019

Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Volume d'affari superiore a 400.000 euro.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 291241 del 5 NOVEMBRE 2018

Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi del portale web «Fatture e Corrispettivi» per quel che riguarda i corrispettivi telematici.

Norme per l'attuazione dei corrispettivi telematici giornalieri 4/5

RISPOSTA N. 139 DEL 14/05/2019

Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Avvio volontario e facoltativo in esercizio dei registratori telematici prima del 1 luglio 2019.

RISPOSTA N. 159 DEL 27/05/2019

Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Esonero della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici giornalieri per fornitura servizi di mensa aziendale e di trasporto ai propri dipendenti il servizio mensa.

RISPOSTA N. 209 DEL 26/06/2019

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – calcolo del volume d'affari.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Art. 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. "Decreto Crescita"), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 pubblicata nella G.U. n. 151 del 29/06/2019.

CIRCOLARE N. 15/E DEL 29 GIUGNO 2019

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Importante per il periodo transitorio di moratoria per il I semestre

Norme per l'attuazione dei corrispettivi telematici giornalieri 5/5

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 236086 del 4 LUGLIO 2019

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

Norme per il tax credit registratori di cassa

BONUS REGISTRATORI DI CASSA

Credito d'imposta fino a 250 euro per l'acquisto o l'adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione. Pronto il codice tributo da indicare nel modello F24.

PROVVEDIMENTO DEL 28 FEBBRAIO 2019 - PDF

RISOLUZIONE N. 33 DEL 1 MARZO 2019 - PDF

COMUNICATO STAMPA

Obblighi ed esoneri dei corrispettivi telematici

Prossimo obbligo generalizzato sui corrispettivi telematici

Art. 2 del Decreto Legislativo n. 127/2015 (modificato dall'art. 17 del Decreto Fiscale n. 119/2018 e dall'art. 12-quinqies del Decreto Crescita. n. 34/2019)

Dal <u>1 gennaio 2020</u>, **DIVENTA OBBLIGATORIA** la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate" per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA).

La nuova formulazione dispone inoltre che la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Le predette disposizioni si applicano a decorrere <u>dal 1 luglio 2019</u> ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

La <u>circolare n. 15/E del 29 giugno 2019</u> dell'Agenzia delle Entrate ha definito i termini della **moratoria per il primo semestre** di avvio in caso di potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Quindi il documento commerciale di cui al <u>decreto ministeriale del 7 dicembre 2016</u>, cartaceo o digitale, con cui si uscirà dal negozio avrà solo valenza commerciale, per garanzia, sostituzioni e resi o in caso di richiesta da parte dell'acquirente anche valenza fiscale per finalità di deduzione e detrazione.

Periodo transitorio del I semestre

Nel <u>primo semestre di vigenza dell'obbligo</u> di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1 gennaio 2020 per gli altri soggetti, <u>non si applicano le sanzioni</u> previste dalla legge (articolo 2, comma 6), ove la trasmissione telematica sia effettuata <u>entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA</u>.

La <u>circolare n. 15/E del 29 giugno 2019</u> chiarisce che è consentito a determinati soggetti qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri <u>entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</u>.

A tal fine, <u>saranno individuate modalità</u> telematiche con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione. In tale evenienza questi soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Statistiche di coinvolgimento dell'obbligo



DAL 1 LUGLIO 2019



COINVOLTI CIRCA **261.000** DI ESERCENTI

DAL 1 GENNAIO 2020



COINVOLTI CIRCA 2 MILIONI DI ESERCENTI. L'OBBLIGO RIGUARDERÀ CIRCA 30-35 MILIARDI DI SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI SU BASE ANNUA

Criteri per la determinazione del volume d'affari

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VOLUME

D'AFFARI



Per volume d'affari del contribuente è da intendersi l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del decreto IIVA.

Pertanto, va considerato il volume d'affari complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).

Dal riferimento contenuto nell'articolo 20 del decreto IVA al computo su base annuale discende, peraltro, che:

- per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 occorre fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018;
- le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019.

Si ricorda, infine, che in assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.

Per approfondimenti vedasi la <u>risoluzione n. 47/E del 8 maggio 2019</u> e la <u>risposta n. 209 del 26/06/2019</u>.

Effetti dell'obbligo sui corrispettivi telematici giornalieri

Il nuovo obbligo sulla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici



- sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24, primo comma, del decreto IVA (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria);
- sostituisce le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente o l'obbligo in caso di richiesta da parte del cliente di un documento commerciale con valenza fiscale in accordo alle specifiche del Provvedimento del 18 aprile 2019.

Esoneri in ragione della tipologia di operazione 1/3

Con il <u>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019</u>, sono stati previsti i seguenti specifici esoneri dall'obbligo in ragione della tipologia di attività esercita ed IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE:





A- Le operazioni già non soggette agli obblighi di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 (esempi: vendite di prodotti agricoli da parte degli agricoltori nel regime di esonero, sartorie e calzolai privi di collaboratori, tabaccai e soggetti che vendono beni esclusivi dei Monopoli, soggetti che somministrano alimenti in mense aziendali e scolastiche, farmacie comunali, servizi relativi alla balneazione erogati dagli stabilimenti balneari, prestazioni che prevedono onorari e diritti erogate dai notai, arrotini, agenzie di viaggio quando prenotano servizi per conto del cliente, fumisti, gondolieri di Venezia, venditori di prodotti alimentari e bevande in teatri e stadi, vendite di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento; servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, ecc.).

B- Le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale.

Esoneri in ragione della tipologia di operazione ^{2/3}

C- <u>Fino al 31 dicembre 2019</u>, sono escluse dall'obbligo le operazioni collegate e connesse ed effettuate in via marginale alle predette attività escluse A e B o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura. A tal riguardo si definiscono marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari dell'anno 2018.

D- Le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (esempio cessioni/prestazioni a bordo di voli intercontinentali o di navi da crociera).

Le predette operazioni A, B, C e D esonerate continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Per le operazioni **C e D** resta fermo **l'obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale** di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, **ovvero dello scontrino fiscale** di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.

I predetti soggetti possono comunque **volontariamente scegliere di adottare** la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

In ultimo, il decreto prevede che con appositi successivi decreti del MEF, saranno individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Esoneri in ragione della tipologia di operazione ^{2/3}

Cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici: restano ferme <u>le disposizioni e i provvedimenti attuativi</u> di cui all'art. 2, commi 1-bis e 2, del D.Lgs. n. 127/2015, relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei relativi corrispettivi.

<u>Fino al 31 dicembre 2019</u>, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, per le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018, che quindi continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante possono comunque volontariamente memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni predette, prima dell'avvio dell'obbligo.


Scarsa connettività internet e sistema tessera sanitaria

Inizialmente era stata introdotta una DEROGA alle disposizioni di obbligo prevedendo che le operazioni di certificazione fiscale di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nelle zone individuate con decreto del MEF di concerto con il MISE potessero essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. Poi, l'art. 12-quinquies, introdotto dalla Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019 del Decreto Crescita n. 34/2019, ha autorizzato la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Con tale dilazione temporale dei termini massimi di trasmissione è stata, pertanto, eliminata la norma che consente l'individuazione di specifiche aree scoperte da connettività telematica in cui è possibile documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino.

Rimangono, invece, fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, viene previsto CHE I SOGGETTI CHE EFFETTUANO CESSIONI DI FARMACI, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (decreto legislativo n. 175 del 2014), possano adempiere all'obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. il colloquio applicativo del RT con il sistema Tessera Sanitaria deve richiamare un apposito servizio esposto con l'indirizzo "https://apid.sanita.finanze.it". A tal fine i produttori devono predisporre una versione del firmware del RT che gestisce la chiamata al nuovo servizio, dedicata esclusivamente agli operatori sanitari che già trasmettono al sistema Tessera Sanitaria i dati delle cessioni e prestazioni sanitarie, mantenendo invariato il tracciato XML da trasmettere e le regole di invio.

Corrispettivi telematici: riepilogo tempistiche di adozione



Strumenti e specifiche per i corrispettivi telematici

Strumenti per adempiere alla trasmissione dei corrispettivi al sistema ricevente dell'AdE

IL REGISTRATORE TELEMATICO
TRASMETTE I CORRISPETTIVI TELEMATICI
MA È ANCHE UN SEMPLICE REGISTRATORE
DI CASSA. NEL MERCATO CI SONO ANCHE
REGISTRATORI TELEMATICI DI CASSA PER
IPAD E TABLET CHE OTTIMIZZAZIONE IL
CONCETTO DI MOBILITÀ.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI (VENDING MACHINE) CHE TRASMETTONO TELEMATICAMENTE ad AdE il flusso XML dei corrispettivi telematici

IL **REGISTRATORE DI CASSA EVOLUTO** (ADATTATO) PUÒ GIÀ TRASMETTERE I CORRISPETTIVI TELEMATICI

ULTERIORI METODI DI GENERAZIONE, CONFERMA, VISUALIZZAZIONE E STAMPA DEL «DOCUMENTO COMMERCIALE ONLINE» TRAMITE PORTALE WEB «FATTURE E CORRISPETTIVI»

Novità del provvedimento del 18 aprile 2019 tramite il portale web «Fatture e Corrispettivi» e maggior dettagli nelle relative specifiche tecniche aggiornate il 28 giugno 2019

Specifiche tecniche sui corrispettivi telematici giornalieri

CORRISPETTIVI DA REGISTRATORI TELEMATICI (RT)

Specifiche tecniche sui registratori telematici

CORRISPETTIVI DA DISTRIBUTORI AUTOMATICI/VENDING MACHINE SENZA PORTA DI COMUNICAZIONE

Specifiche tecniche

CORRISPETTIVI DA DISTRIBUTORI AUTOMATICI/VENDING MACHINE CON PORTA D COMUNICAZIONE

Specifiche tecniche

CORRISPETTIVI GIORNALIERI RELATIVI ALLE CESSIONI DI BENZINA O DI GASOLIO DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI

Specifiche tecniche

Principali caratteristiche di un Registratore Telematico

La memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è effettuata mediante l'uso del **Registratore Telematico (RT)** un dispositivo dotato di **modulo fiscale** e capacità di trasmissione telematica, corredato di **identificativo fiscale univoco** ed in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale.

Ogni RT è sottoposto ad un **processo di certificazione** per l'identificazione del dispositivo, attraverso l'emissione di un Certificato Dispositivo da parte dell'Agenzia delle Entrate valido 8 anni, tramite il ruolo di Registration Authority svolto dal fabbricante del dispositivo stesso.

L'Identificativo del dispositivo RT è una chiave univoca, identificativa del dispositivo, da inserire nel file xml contenente i dati fiscali da trasmettere, quando richiesto, e da utilizzare per i servizi esposti (numero matricola del dispositivo di 11 caratteri).

Il **modulo fiscale** è un componente hardware e software che gestisce la parte fiscale del Registratore Telematico ovvero la raccolta dei dati ai fini della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e in grado di produrre un file a cui è apposto un sigillo elettronico avanzato secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 910/2014, che ne garantisce l'origine e l'integrità. La <u>memoria permanente di dettaglio</u> del modulo fiscale, non riscrivibile, che ha funzione di giornale di fondo e contiene i dati analitici di ciascuna operazione effettuata, incluse anche le informazioni delle avvenute trasmissioni, è denominata «dispositivo-giornale di fondo elettronico» (DGFE).

L'esercente è il soggetto passivo IVA che utilizza il Registratore Telematico ed esercente l'attività di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.



Il libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico

In determinati casi per l'attivazione del Registratore Telematico è richiesto l'accreditamento da parte dell'Esercente o di un suo intermediario fiscale delegato mediante apposita procedura web sul portale «Fatture e Corrispettivi» dell'AdE.




Tutte le operazioni di attivazione, messa in esercizio, verificazione periodica e dismissione sono comunicate tramite specifici tracciati XML telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell'Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività.

Le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle entrate **sono messe a disposizione del contribuente**, titolare dell'apparecchio **o di un intermediario** di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell'Agenzia e costituiscono **il libretto di dotazione informatico del Registratore**.

Il conferimento/revoca della delega all'intermediario fiscale è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018.

Accreditamento del Registratore Telematico sul potale Fatture e Corrispettivi



Il QR Code di attivazione del Registratore Telematico

La fase di attivazione si conclude con la produzione di un QRCODE che viene messo a disposizione dell'esercente attraverso il sito internet dell'Agenzia delle entrate «Fatture e Corrispettivi».

Il QRCODE va apposto **in apposito alloggiamento** del Registratore Telematico, in luogo visibile ai clienti, e contiene l'indirizzamento ad una pagina web del sito dell'Agenzia delle entrate sulla quale è possibile verificare:

- i dati identificativi del Registratore Telematico (marchio del fabbricante, depositato presso l'Agenzia delle entrate all'atto della presentazione della domanda di approvazione del modello; denominazione commerciale del modello; numero di matricola; estremi del provvedimento di approvazione; dati relativi alla verificazione periodica);
- i dati identificativi dell'esercente.
 Il QRCODE ha la seguente interfaccia grafica:



7 CM (3,5 logo Agenzia + 3,5 Qrcode)

Il processo ordinario

Processo di memorizzazione e trasmissione corrispettivi ^{1/2}





Al momento delle chiusura giornaliera, il Registratore Telematico genera un file XML secondo lo schema ministeriale, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, con l'osservanza delle regole riportate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 18 aprile 2019.

La trasmissione del file dei corrispettivi giornalieri può avvenire <u>entro massimo dodici giorni</u> <u>dalla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o della prestazione di servizi,</u> utilizzando un orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo fascia oraria 00:00 - 22:00, fermi restando gli obblighi di memorizzazione elettronica e di liquidazione dell'IVA rispetto alla data di effettuazione dell'operazione individuata ai sensi dell'art. 6 del Decreto Iva.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime. L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante un esito di ricezione, secondo le modalità e i tempi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse; in tal caso, gli esercenti effettuano la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Processo di memorizzazione e trasmissione corrispettivi ^{2/2}

L'esito ed, eventualmente, i file xml generati ovvero i dati in esso contenuti e trasmessi al sistema AE sono conservati all'interno della memoria permanente di dettaglio (DGFE) e sono quindi disponibili per una eventuale consultazione presso il punto vendita.



Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

Il tracciato XML dei Corrispettivi telematici giornalieri

Il Registratore Telematico, al momento della chiusura giornaliera, mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, genera un file xml secondo il tracciato riportato nell'allegato "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi", lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette telematicamente al sistema AE.



Il tracciato Allegato – Tipi Dati per i corrispettivi

Versione 6.0 – Novembre 2017 è disponibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Provve imenti/2017/Marzo+2017+Provvedimenti/Provvedimento+30+marzo+2017+Distrib utori+automatici/Allegato+-+Tipi+Dati+per+i+Corrispettivi.v6. 21.11.17.pdf

I files XML non possono superare la dimensione massima di 1 MB.

La trasmissione dei corrispettivi giornalieri prevede la possibilità di effettuare invii di prova a qualsiasi titolo. A tale scopo è necessario impostare nel tracciato xml dei corrispettivi da trasmettere l'apposito attributo simulazione= «true» nel tag DatiCorrispettivi, che permette di classificare la tipologia di invio come "di prova". In tutti i casi in cui tale attributo risulta assente l'invio sarà considerato reale.

Esito dell'Agenzia delle Entrate

Qualora il sistema AE rilevi un errore nella trasmissione o nel formato dei dati, viene inviato l'esito di errore conforme all'elemento "Esito Operazione" secondo il tracciato definito nell'allegato "Allegato - Tipi Dati API Dispositivi e Gestionali"


1 ErronType

Errore [1..*] ErroreType



Esito Operazione

EstoOperazo



EsitoOperazioneType

[0..1] ErroriType

VersioneType

SignatureType

versione

Signature

IdOperazione

- Nel caso di errore:
 - Errori/Errore/Codice: Codice di errore rilevato
 - Errori/Errore/Descrizione: Descrizione dell'errore rilevato

I codici di Errore eventualmente comunicati nell'esito dall'Agenzia delle Entrate sono definiti nella Tabella 3: <u>Lista codici di errore per trasmissione corrispettivi</u>

ErroreType

CodiceType

String500LatinType

Codice

Procedura di emergenza

Nel portale web Fatture e Corrispettivi sono disponibili, sia ai singoli operatori che ai loro intermediari fiscali appositamente delegati, funzionalità che consentono di gestire alcune situazioni di emergenza nell'utilizzo dei Registratori Telematici per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e riguardano le seguenti situazioni: assenza di rete internet e/o problemi di connettività del dispositivo, in tale caso sarà possibile effettuare l'upload del file predisposto, sigillato ed estratto da RT; l'Agenzia nelle specifiche evidenzia che la funzionalità ha valenza solo emergenziale e quindi va utilizzata esclusivamente in caso di effettiva necessità; dispositivo con malfunzionamenti e quindi fuori servizio, in tale caso sarà possibile imputare manualmente i dati dei corrispettivi che non è stato possibile memorizzare e trasmettere a causa del guasto dell'RT. Per trasmettere il dato è necessario che la matricola del dispositivo sia stata tempestivamente messa nello stato di "fuori servizio"; In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. Per far fronte a questa tipologia di situazioni l'esercente può accedere alla funzione tramite la voce di menù "Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente. L'agenzia precisa che tale funzionalità potrà essere utilizzata solo in casi di effettiva necessità ed esclusivamente dopo aver comunicato a sistema lo stato "fuori servizio" del registratore telematico recupero di alcune situazioni di scarto della trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Eccezione al processo solo nel I semestre

I semestre: modalità di trasmissione in caso di impossibilità del RT

I SEMESTRE DALL'AVVIO DELL'OBBLIGO: non si applicano le sanzioni se l'invio avviene entro la fine del mese successivo al mese di effettuazione dell'operazione in caso di non disponibilità del registratore telematico. la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri deve avvenire nelle modalità individuate con il provvedimento del 4 luglio 2019 e secondo i chiarimenti della circolare n. 15/E del 29 giugno 2019. Le modalità per la trasmissione dei flies sono le seguenti:



Servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione, disponibile sul portale web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate

Servizio di upload del file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate provvedimento del 4 luglio 2019. Questo servizio è disponibile sul portale web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate solo per il periodo transitorio del I semestre

Servizio di cooperazione applicativa, su rete Internet, esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS o tramite sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo Sftp, utilizzabile solo per il periodo transitorio del I semestre e in conformità alle specifiche tecniche allegate provvedimento del 4 luglio 2019.

I predetti servizi di trasmissione saranno messi a disposizione da AE entro il 29 luglio 2019.

Documento commerciale per l'acquirente

Obbligo di emissione di un documento commerciale





DECRETO MINISTERIALE 7 DICEMBRE 2016

Attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Gli Esercenti di cui all'art. 22 del D.P.R n. 633/1972, tenuti alla certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, sono obbligati a documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura ordinaria o la fattura semplificata sotto i 400 €, di cui rispettivamente agli art. 21 e 21-bis del D.P.R n. 633/1972 (che si ricorda si può decidere di emettere al posto di gestire i corrispettivi anche verso codici fiscali B2C ed anche se il cliente non lo richiede).

Il documento commerciale è emesso mediante gli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 e secondo le disposizioni del Provvedimento attuativo del 18 aprile 2019. Il documento commerciale è emesso su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.

Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità.

Contenuto del documento commerciale





Il documento **che ha solo valenza commerciale** contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Al fine di esplicare **gli effetti fiscali** di cui all'art. 5, comma 1, il documento commerciale contiene, oltre alle predette indicazioni **anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente**.

L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Efficacia del documento commerciale





Il documento **valido ai fini commerciali** certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

Il documento commerciale **valido anche ai fini fiscali** è considerato idoneo ai seguenti fini:

- a) deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- b) deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- c) applicazione dell'art. 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il documento commerciale 1/2





I registratori telematici sono in grado di **stampare, anche virtualmente in PDF, il documento commerciale definito dal decreto ministeriale** di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, rispettando il layout di stampa definito nell'allegato "Allegato – Layout documento commerciale".

Nel caso in cui il documento commerciale è utilizzato dal destinatario **a fini e con efficacia anche in parte fiscale**, il Registratore Telematico memorizza nella memoria permanente di dettaglio ed è in grado di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni riportate nel tracciato di cui all'"<u>Allegato – Tipi dati documento commerciale valido ai fini fiscali</u>".

Il Registratore Telematico può disporre di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima della emissione del documento commerciale; successivamente può essere utilizzato solo il documento commerciale **emesso per annullo o per reso merce** (come definito nell'allegato "Allegato – Layout documento commerciale").

Il Registratore Telematico deve consentire l'annullamento totale del documento richiamato ed evitare la possibilità che uno stesso documento commerciale possa essere annullato più volte.

Si raccomanda di leggere il documento redatto dall'Agenzia delle Entrate e contenente Chiarimenti e precisazioni in merito all'adattamento di un Registratore di Cassa ad RT, alle verificazioni periodiche degli RT (o RC adattati), emissione di documenti di reso e annullo del 19 aprile 2019.

Il documento commerciale ^{2/2}

In calce al documento commerciale, almeno tre righe dopo il logotipo fiscale ed il numero di matricola, può essere inserita una "APPENDICE", eventualmente distaccabile, nella quale possono essere riportati, se eventualmente presenti, i dati o le immagini che l'esercente reputa opportuno per la propria attività (pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente, estremi del pagamento tramite POS, la specificazione delle tipologie di pagamento, ecc.).



Nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in BUONI PASTO, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l'aliquota IVA propria di ciascun prodotto, sebbene tale IVA non rappresenti l'imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa (nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l'aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande). Nel tracciato "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi" i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota.

Layout del documento commerciale

Ottica "XXXXX" di COGNOME E NOME P.I. 00000000000 Via XXXXXXX, Y Roma(RM), 00100

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

| DESCRIZIONE | IVA | Prezzo(€) | |
|--|-----|-----------|--|
| Prodotto "A" | 22% | 160,65 | |
| Sconto | 22% | -10,65 | |
| Prodotto "B" | 4% | 50,00 | |
| n.5 * 10,00 | | | |
| Prodotto "C" | ES* | 100,00 | |
| Subtotale | | 300,00 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | | 300,00 | |
| di cui IVA | | 28,98 | |
| Pagamento contante | | 210,00 | |
| Pagamento elettronico | | 100,00 | |
| Non riscosso | | 0,00 | |
| Resto | | 10,00 | |
| Importo pagato | | 300,00 | |
| *ES = Esente | | | |
| 14-12-2016 12:54 DOCUMENTO N. 0002-0003 | | | |
| C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y | | | |
| RT 251AT123456 | | | |
| Arrivederci e Grazie! | | | |

Layout del documento commerciale per reso merce

Ottica "XXXXX" di COGNOME E NOME P.I. 00000000000 Via XXXXXXX, Y Roma(RM), 00100

DOCUMENTO COMMERCIALE emesso per RESO MERCE

Documento di riferimento: N. 0002-0003 del 14-12-2016

| DESCRIZIONE | IVA | Prezzo(€) |
|----------------------------------|-----|-----------------|
| Prodotto "A" | 22% | 150,00 |
| Prodotto "B" | 4% | 50,00 |
| Subtotale | | 200,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA | | 200,00 28,98 |

15-12-2016 11:00 DOCUMENTO N. 0001-0002

C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y

RT 25IAT123456

Arrivederci e Grazie!

Layout del documento commerciale per annullamento

Ottica "XXXXX" di COGNOME E NOME P.I. 00000000000 Via XXXXXXX, Y Roma(RM), 00100

DOCUMENTO COMMERCIALE emesso per ANNULLAMENTO

Documento di riferimento: N. 0002-0003 del 14-12-2016

| 1 | | |
|----------------------------------|-----|-----------------|
| DESCRIZIONE | IVA | Prezzo(€) |
| Prodotto "A" | 22% | 160,65 |
| Sconto | 22% | -10,65 |
| Prodotto "B" | 4% | 50,00 |
| n.5 * 10,00 | | |
| Prodotto "C" | ES* | 100,00 |
| Subtotale | | 300,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA | | 300,00 28,98 |

*ES = Esente

15-12-2016 09:00 DOCUMENTO N. 0001-0001

C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y

RT 25IAT123456

Arrivederci e Grazie!

Server RT

Esercenti con più punti cassa per singoli punti vendita 1/3

Per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita e che rispettano i requisiti richiesti, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico "punto di raccolta".

Per "Punto cassa" si intende un sistema collocato nel punto di incasso dei corrispettivi, composto da un hardware e un software per la gestione delle vendite in grado di trasmettere i dati riferiti ai documenti generati (documenti commerciali o fatture) al server RT. Il punto cassa può essere dotato di stampante (non fiscale) per l'emissione e il rilascio del documento commerciale cartaceo al cliente. Il "punto di raccolta" è costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa che non deve necessariamente contenere, all'interno dell'involucro, una stazione di stampa.

Nel caso in cui presso il singolo punto vendita sia presente un server gestionale che già opera il consolidamento dei dati dei singoli punti cassa, l'esercente può scegliere di apportare a tale apparecchio le modifiche hardware e software tali da renderlo conforme alle presenti specifiche tecniche, in modo da utilizzare tale **server di consolidamento** per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In alternativa, qualora il server di consolidamento non può essere adattato a Registratore Telematico, è possibile collegare un RT al server di consolidamento, prevedendo tra le macchine un protocollo di scambio dati interno che garantisca un adeguato livello di inalterabilità e confidenzialità dei dati scambiati.



Esercenti con più punti cassa per singoli punti vendita 2/3

In questi ultimi due casi, il punto di raccolta viene definito "Server di consolidamento-Registratore Telematico" (di seguito, solo Server-RT).

Il ServerRT, necessariamente allocato presso il singolo punto vendita, rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE. In particolare, il Server-RT contiene o è collegato a un "modulo fiscale" identificato in maniera univoca da un "numero di matricola" in cui il terzo carattere deve essere valorizzato con la lettera "S". La matricola del punto cassa è univoca ed è costituita da un gruppo di 8 caratteri così composti: i primi quattro alfanumerici identificano il punto vendita; i successivi quattro caratteri numerici identificano il punto cassa presente nel punto vendita. L'unicità delle matricole e la loro corretta assegnazione ai singoli punti cassa deve essere sottoposta al processo di controllo interno a cura dell'esercente. I punti cassa univocamente identificati devono essere registrati sul Server-RT, sul quale è definita la mappa dei punti cassa ad esso connessi.




Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono fare certificare annualmente da una Società di Revisione il processo di controllo, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto. Il processo di controllo interno e la sua certificazione valgono sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi di IT dell'azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Esercenti con più punti cassa per singoli punti vendita 3/3

Il processo di controllo deve rispettare **alcuni requisiti minimi,** tra cui, la verifica che ad ogni documento di vendita (corrispettivo) corrisponda un incasso nelle sue diverse forme (contanti, carte di credito, bancomat, assegni, ecc).

Il controllo viene effettuato a livello di singola "cassa"/"cassiere"/"forme di pagamento" e tutte le differenze/eccezioni devono essere riconciliate e supportate da dovuta documentazione che deve essere conservata elettronicamente, ai sensi del DM 17 giugno 2014, per 10 anni e messa a disposizione degli organi verificatori dell'Amministrazione finanziaria in caso di attività di controllo.



- 1. Alla chiusura dell'ultimo punto cassa, si produce un documento contenente il **rapporto finanziario di giornata del punto vendita**, che è formato dal riepilogo per totali dei rapporti dei singoli punti cassa. In questo documento sono messi in evidenza, distinti per punto cassa:
 - il totale dei corrispettivi;
 - il totale incassato per tipologia di pagamento (assegni, contante, carta di credito, bancomat, ecc.).
- 2. Successivamente alle operazioni di cui al punto 1 viene predisposto apposito report di dettaglio che consenta la quadratura e la verifica dei corrispettivi.



Servizi AE sul portale «Fatture e Corrispettivi»


Procedura web AE che sostituisce l'invio dei corrispettivi telematici giornalieri






Il Provvedimento AdE del 18 aprile 2019 ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possa essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate «Fatture e Corrispettivi» e usabile anche su dispositivi mobili. Questa modalità è valida anche a regime, ossia dopo il primo semestre transitorio.


Mediante tale procedura web dell'Agenzia delle Entrate è possibile generare, confermare, visualizzare e stampare il documento commerciale di cui al D.M. del 7 dicembre 2016.




Procedura web AdE per il documento commerciale online ^{1/4}



Procedura web AdE per il documento commerciale online ^{2/4}




Procedura web AdE per il documento commerciale online ^{3/4}



Procedura web AdE per il documento commerciale online 4/4



procedura La conferma e procedi per la generazione di un documento commerciale online su «Fatture Corrispettivi», per chi decide di utilizzarla, è valida anche per memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi di quella singola operazione





Delega ai servizi relativi ai corrispettivi del portale Fatture e Corrispettivi

Solo un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 **può essere** appositamente delegato dal contribuente stesso al

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI IVA

- consultare i dati dei corrispettivi;
- consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione dei dati dei corrispettivi;
- consultare lo stato di tutte le operazioni eseguite sul Registratore Telematico ed acquisite telematicamente dall'Agenzia, che costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.



Un soggetto terzo può essere appositamente delegato dal contribuente stesso al

SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO E CENSIMENTO DEI DISPOSITIVI

- accreditare e censire i dispositivi per la trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi;
- definire il ruolo (gestore, fabbricante) che il delegante assume nel processo di trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi;
- visualizzare il ruolo definito al punto precedente.

Ulteriore prassi di rilievo sui corrispettivi telematici

Risposta ad interpello n. 7/E del 16 gennaio 2019



FATTURAZIONE PRECEDUTA DA SCONTRINI, RICEVUTA O DAL DOCUMENTO COMMERCIALE EX DM 7 DICEMBRE 2016

In caso di fatturazione preceduta dall'emissione di scontrino o di ricevuta o del documento commerciale (secondo le nuova disciplina dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015) come, peraltro, già previsto con la circolare ministeriale n. 249/E del 11 ottobre 1996, <u>l'ammontare dei corrispettivi certificati dal documento dei corrispettivi e oggetto di fatturazione, va scorporato dal totale giornaliero.</u> Naturalmente, si ricorda che nella fattura vanno inseriti gli estremi dello scontrino o della ricevuta o del documento commerciale ex DM 7 dicembre 2016 in modo da individuare il mese di effettuazione dell'operazione da cui dipende l'esigibilità dell'IVA.

FAQ n. 45 del 21 dicembre 2018

FATTURAZIONE PRECEDUTA DA SCONTRINI, RICEVUTA O DAL DOCUMENTO COMMERCIALE EX DM 7 DICEMBRE 2016

Inoltre, la **FAQ n. 45 pubblicata il 21 dicembre 2018** afferma quanto segue, dovendo tuttavia attualizzare la risposta con la nuova disciplina del documento commerciale ex DM 7 dicembre 2016:

- in caso di fattura differita, è possibile emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972 entro il 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell'operazione. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
- in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini di 12 gg dalla data di effettuazione dell'operazione, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.



Risposta ad interpello n. 9/E del 22 gennaio 2019 1/2

AUTENTICITÀ, INALTERABILITÀ E RISERVATEZZA

Nel parere l'Agenzia ricorda che **l'autenticità**, **l'inalterabilità** e la riservatezza nella trasmissione dei dati dei corrispettivi dopo la chiusura giornaliera è garantita dai registratori telematici (RT) certificati, dal sigillo elettronico avanzato apposto al file XML inviato al sistema dell'Agenzia delle entrate e dalla connessione telematica protetta verso tale sistema in modalità web service su canale cifrato TLS, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016.



TRE PUNTI CASSA ALMENO PER PUNTO VENDITA

Per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico "punto di raccolta» costituito da un "Server di consolidamento-Registratore Telematico " (di seguito, solo Server-RT), che necessariamente è allocato presso il singolo punto vendita, rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AdE. È fondamentale garantire i livelli di sicurezza, le proprietà di riservatezza, integrità ed autenticità dei Server di consolidamento attraverso la certificazione del processo di controllo interno prevista dalle specifiche tecniche.

La matricola del punto cassa è univoca per il medesimo esercente, ed è costituita da un gruppo di 8 caratteri così composti: i primi quattro alfanumerici identificano il punto vendita; i successivi quattro caratteri numerici identificano il punto cassa presente nel punto vendita. L'unicità delle matricole e la loro corretta assegnazione ai singoli punti cassa deve essere sottoposta al processo di controllo interno a cura dell'esercente. I punti cassa univocamente identificati devono essere registrati sul Server-RT, sul quale è definita la mappa dei punti cassa ad esso connessi.

Risposta ad interpello n. 9/E del 22 gennaio 2019 ^{2/2}

ULTERIORI INDICAZIONI NEL PARERE DELL'AGENZIA

L'Agenzia nel suo parere, inoltre, ricorda che le novellate disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già forniti in passato.



Pertanto, se l'operazione di vendita si configura come <u>commercio elettronico indiretto</u>, ossia la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio, LA STESSA È ASSIMILABILE ALLE VENDITE PER CORRISPONDENZA e, pertanto, non soggetta all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto dall'art. 22 del decreto IVA, né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

In conclusione, in caso di **COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO** i corrispettivi delle vendite dovranno, essere annotati nel registro dei corrispettivi previsto dall'articolo 24 del decreto IVA, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, del registro delle vendite di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.

Sanzioni e moratoria

Sanzioni su memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici

Nella Risposta AdE n. 9 del 22 gennaio 2019 ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi telematici giornalieri, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste:



- ☐ dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 471/1997
- la sanzione è in ogni caso pari **al cento per cento dell'imposta** corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
- ☐ e dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997

sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi in caso di riscontro di tre violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio.

Moratoria I semestre dalle sanzioni

Ricordarsi, come già ampiamente illustrato nelle slides precedenti, che nel primo semestre transitorio dall'avvio dell'obbligo (1 luglio 2019 o 1 gennaio 20202 a seconda del fatturato) le sanzioni non si applicano se il soggetto soddisfa le disposizioni chiarite con la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019 e garantisce le modalità telematiche definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019.

Credito d'imposta

Credito di imposta per i registratori di cassa 1/2

Il recente **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **del 28 febbraio 2019** ha definito le **modalità di fruizione del tax credit** (credito d'imposta) **spettante agli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate PER L'ACQUISTO O L'ADATTAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA DI NUOVA GENERAZIONE,** necessari alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all'amministrazione finanziaria dei dati riguardanti i corrispettivi giornalieri incassati.



Il bonus è usufruibile per i costi sostenuti negli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il tax credit può essere utilizzato dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento dello strumento.

Il beneficio è disponibile fino all'esaurimento dei fondi destinati allo scopo.

Credito di imposta per i registratori di cassa ^{2/2}

Il credito d'imposta può essere **speso in compensazione con F24 da presentare** esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con **codice tributo** «**6899**» istituito con la **Risoluzione n. 33 del 1 marzo 2019**, in cui sono anche indicati i campi da valorizzare nel modello F24.



FISCALI deve essere pagato con modalità tracciabile secondo le indicazioni del provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente).

Il credito d'imposta va indicato nella **dichiarazione dei redditi** dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Al bonus **non si applicano i limiti annuali** applicabili ai crediti d'imposta utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (art. 34 della legge 388/2000).

Lotteria dei corrispettivi

Lotteria degli scontrini dal 1 gennaio 2020

L'art. 18 del Decreto Fiscale n. 119/2018 ha fissato al 1 gennaio 2020 la partenza della «lotteria degli scontrini». La disposizione, che punta all'emersione del nero attraverso un sistema premiante del consumatore, prevede che quest'ultimo manifesti la sua volontà direttamente al venditore (commerciante o lavoratore autonomo), il quale dovrà inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate un file XML con il Codice Fiscale del cliente che intende partecipare alla lotteria oltre che la data, l'importo e la modalità di pagamento del corrispettivo pagato.



Alla lotteria non potranno partecipare i minorenni e i soggetti sprovvisti di codice fiscale (non residenti in Italia). La quota minima di acquisto per partecipare sarà di 1 euro e ogni 10 centesimi darà diritto a un biglietto virtuale.

Premi mensili fino a 10 mila euro ed estrazione finale annuale da un milione di euro.

Non partecipano all'estrazione gli acquisti del contribuente di farmaci e medicinali che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% e i corrispettivi per lavori di ristrutturazione.

Nel caso di **pagamenti con modalità elettroniche** in grado di garantire tracciabilità **al valore dello scontrino o della ricevuta, la probabilità di vincita <u>sarà maggiorata del 50%</u>, dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019 al Decreto Fiscale n. 34/2019.**

Attendiamo il **decreto attuativo** e le **specifiche tecniche** per le regole e modalità attuative.





Servizi, competenza e formazione per la digitalizzazione documentale

Grazie per l'attenzione

DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali

Studio Fabrizio Lupone

Digital Process Compliance Advisor, Expert & Trainer Membro del Forum Italiano Fatturazione Elettronica coordianto da AdE e MEF Docente al Master Universatario FGCAD di II livello dell'Università di Macerata, Genova e Udine



www.docpaperless.com



Entra nel Gruppo Linkedin gratuito "Digitale e Dematerializzazione" se ti è stata utile questa guida https://www.linkedin.com/groups/8582673



@DocPaperless



f.lupone@docpaperless.com



https://www.facebook.com/DocPaperless Metti



Servizi, competenza e formazione per la digitalizzazione documentale

Non dimenticare di condividere questa Guida con colleghi, clienti, fornitori, consulenti fiscali, revisori e con tutti i soggetti che ritieni.

È stata redatta con passione per cercare di condividere la conoscenza sui corrispettivi telematici giornalieri, fornendo un reale contributo al sistema Paese nella costruzione di una minima competenza massiva sulla tematica e per la comprensione delle procedure!

Grazie, Fabrizio